

Avv. Graziangela BERLOCO  
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com

Sentenza n. [REDACTED]/2020 pubbl. il 27/01/2020  
RG n. [REDACTED]/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi  
Alla udienza del 27/01/2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. [REDACTED]/2017 R.G. promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. BERLOCO GRAZIANGELA

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, S.M.S. A. MANZONI rappresentato  
e difeso da MELPIGNANO MARIA giusta procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: **riconoscimento anzianità servizio**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 10.3.2017, l'odierna ricorrente, chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto a conservare nel suo attuale ruolo di docente di scuola secondaria l'intera anzianità maturata nei precedenti ruoli, elementare, dell'amministrazione scolastica, con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera e per gli effetti condannare l'amministrazione ed inquadrare essa ricorrente nel gradone stipendiale coretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa e a corrispondere le relative differenze retributive.

Si costituiva l'amministrazione che eccepiva la prescrizione e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.



n. 312 del 1980, art. 57, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anzichè nei limiti della c.d. temporizzazione.

5.2. Da ultimo, i principi espressi da S.U. n. 9144 del 2016 sono stati confermati da Cass. n. 9397 del 2017" precisando la necessità di calcolare la pregressa carriera per l'intero nel passaggio di ruoli.

Alla luce di quanto sopra esposto consegue il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturato anche quale docente di scuola elementare. E, per l'effetto, la condanna il MIUR alla ricostruzione della carriera della ricorrente, a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa.

Spettano altresì le somme rivendicate a titolo di differenze retributive che, in assenza di alcuna contestazione vanno quantificate in €24.922,13.

Sulle somme dovute spettano gli interessi e l'eventuale ulteriore somma spettante quale differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo da rivalutazione monetaria come sancito dalla l.n. 724/94.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri e parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.

#### **P.Q.M.**

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED], nei confronti dell'MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, S.M.S. A. MANZONI, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla conservazione del intera anzianità maturata nei precedenti ruoli (elementare);
2. condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - MIUR alla ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa;



3. condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - MIUR a corrispondere la somma di €24.922,13., con ogni accessorio previdenziale e assistenziale, oltre agli interessi e l'eventuale ulteriore somma spettante quale differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo da rivalutazione monetaria come sancito dalla l.n. 724/94.
4. Condanna, altresì, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - MIUR a rimborso a spese di lite, che si liquidano in complessivi € [REDACTED]00, così compensate per un terzo, per competenza professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% i.v.a., c.p.a.

Bari, 27/01/2020.

Il Giudice del Lavoro

*Dott. Francesco De Giorgi*

